

COMUNE DI MONTAQUILA
Via Roma, 68 - Montaquila (IS)

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

per la vendita del materiale legnoso ritraibile dall'utilizzazione, ad uso commerciale, della particella forestale n°21 del bosco "Monte Acerone", in agro e di proprietà del Comune di Montaquila

A. CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – ENTE CHE EFFETTUA LA VENDITA

Il Comune di Montaquila (IS) a seguito incarico assegnato mediante Determinazione n°29 del 19/03/2024 allo scrivente progettista, dr. agr. Emilio Tommasone, regolarmente iscritto all'Ordine dei Dottori agronomi e Forestali al n°236 di sigillo, mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dall'utilizzazione, ad uso commerciale, della particella forestale n°21 del bosco "Monte Acerone", in agro e di proprietà del Comune di Montaquila (IS).

La vendita avviene a mezzo¹ di asta pubblica ai sensi degli articoli del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con r. d. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 – PREZZO E RISCHI DI VENDITA

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo di base di Euro² € **61.610/66 (Sessantunomilasicentodieci/66) oltre IVA come per legge**. La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità del deliberatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'amministrazione venditrice all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini, mentre se trattasi di bosco d'alto fusto garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

ART. 3 – MATERIALE IN VENDITA E CONFINI DEL LOTTO

Il materiale legnoso posto in vendita è³ costituito dal ceduo e da n°95 piante (matricine) di vecchio turno contrassegnate al colletto con martello forestale avente la seguente dicitura: " T . E . - C E - 2 3 6 "

Il soprassuolo boscato della citata particella è delimitato dai seguenti confini:

- Confina a Nord, Nord-Ovest e Nord-Est con terreni privati;
- a Sud con la particella forestale 20;
- a Est con la compresa pascoliva C;
- a Ovest con la compresa pascoliva D.

La sezione è delimitata da n°161 piante bianellate al fusto, mediante vernice rossa, a cm 130 di altezza dal suolo.

ART. 4 – METODO DI VENDITA

La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta⁴. Prima di iniziare la gara, il Presidente della Commissione di gara, darà lettura del capitolato d'oneri e dell'avviso d'asta e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

¹Asta pubblica, licitazione privata, ecc. (in ogni caso indicare il metodo --- offerte segrete, ecc. --- e nel primo caso, se a termini normali o abbreviati).

² Precisare il prezzo base o i prezzi base nel caso si tratti di assortimenti diversi.

³ Se trattasi di bosco ceduo basterà precisare i confini; mentre per l'alto fusto vanno indicati il numero e la specie delle piante, dove e come sono contrassegnate, il numero e le iniziali del martello forestale ed i confini del lotto.

⁴ Avviso d'asta, o lettera d'invito se trattasi di licitazione privata.

ART. 5 - DOCUMENTI

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare, o allegare all'offerta nel caso in cui trattasi di gara ad offerte segrete:

1) Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara. Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Il suddetto certificato dovrà risultare legalizzato dal Prefetto della Provincia competente per territorio, qualora la gara avvenga in una provincia diversa a quella della Camera di Commercio che lo ha rilasciato. Sono escluse dalle gare le società di fatto.

2) Un certificato di idoneità forestale o certificato di iscrizione all'Albo regionale delle imprese boschive in corso di validità ai sensi del 3° comma dell'art. 16 della L.R. n. 6/2000, come sostituito dall'art. 2 della L.R. n. 19/2011, ovvero ai sensi dell'art. 4 della L.R. 19/2011. Qualora si trattasse di una ditta boschiva di fuori regione, la certificazione di cui sopra verrà redatta secondo i dettami della normativa in materia forestale della Regione di provenienza.

3) Un certificato attestante la propria posizione giudiziale.

4) Deposito cauzionale mediante assegno bancario circolare non trasferibile, intestato a favore del Comune di Montaquila (IS) per l'importo di € _____, quale deposito provvisorio a garanzia dell'offerta e di tutte le spese sostenute e da sostenere.

Per coloro che non avessero potuto effettuare il detto deposito in tempo utile, è consentito di effettuarlo, prima dell'apertura della gara, nelle mani del Presidente della Commissione di gara, in assegni circolari intestati o girati a favore dell'Ente appaltante.

Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di martellata, di misurazione, di rilievi e di collaudo, che sono tutte a totale carico del deliberatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente, il deliberatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'Ente proprietario, mentre, se il deposito risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà al deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio o lo smacchio verranno sospesi e si potrà procedere alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti nell'art. 23 del presente capitolato.

5) Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del presente capitolato.

6) Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto.

ART. 6 - INCOMPATIBILITA'

Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario e/o gestore, contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

ART. 7 - ESCLUSIONE DALL'ASTA

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualsiasi dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

ART. 8 - VALIDITA' DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI

Il deliberatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni. **La ditta appaltatrice è unica e responsabile del rispetto di tutte le normative vigenti in materia di prevenzione infortuni e di sicurezza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.** In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a redigere e consegnare alla stazione appaltante, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, un proprio **Piano Operativo di Sicurezza (POS)**, per quanto si attiene le proprie scelte e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e dell'esecuzione dei lavori, secondo i dettami degli artt. 89, comma 1, lett. h, 96 comma 1, lett. g e l'**allegato XV** del D.Lgs n. 81/2008.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi della stipulazione del contratto, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

ART. 9 – VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E DOMICILIO ELETTO

Il verbale di aggiudicazione da redigersi in carta libera da sottoscrivere dal Presidente e dai componenti della commissione di gara, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del capitolato d'oneri. L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo dove ha sede l'Ente appaltante.

ART. 10 – DEPOSITO CAUZIONALE, MORTE, FALLIMENTO E IMPEDIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire a favore dell'Ente appaltante una cauzione in misura non inferiore al **10%** dell'importo del contratto, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali.

La cauzione dovrà essere prestata in uno dei modi previsti dalla legge 10/06/1982, n. 348. In caso di morte, fallimento o d'altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

ART. 11 – RESCISSIONE DEL CONTRATTO PER MANCATA CAUZIONE

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'Impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

ART. 12 – CONSEGNA DEL BOSCO

Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata A. R./P.E.C., l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il materiale venduto.

Copia dell'invito e del contratto di vendita saranno rimessi all'ente appaltante, che provvederà, a sua volta, con raccomandata A. R./P.E.C., a comunicare il giorno, entro detto termine, in cui il proprio incaricato, alla presenza di un rappresentante dell'Ente e previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale, procederà a detta consegna.

L'incaricato dell'ente appaltante, darà atto nel relativo verbale firmato dall'aggiudicatario e dal rappresentante dell'Ente, ove trovasi il materiale venduto, dei termini e dei segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo art. 15.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'ente proprietario lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato d'oneri e degli obblighi relativi, nonché dei limiti della zona da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato, decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 10, alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

ART. 13 – PAGAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente stesso nel seguente modo: **come stabilito dal bando di gara**. In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 12.

ART. 14 – GIORNO DI INIZIO DEI LAVORI

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente, al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Comando di stazione forestale competente per territorio, il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

ART. 15 – TERMINE DI TAGLIO

Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro **24 (ventiquattro)** mesi dalla data della consegna e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti entro la stessa data, salvo eventuali proroghe concesse ai termini dell'art. 16.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati e le loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

ART. 16 - PROROGHE

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, all'ente proprietario e/o gestore, un mese prima dello scadere dei termini stessi, e trasmessa al **Servizio di Tutela Forestale della Regione Molise**, cui compete la facoltà di concederla. La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente dal personale tecnico incaricato dall'ente stesso.

ART. 17 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto, né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'ente appaltante, di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

ART. 18 – RISPETTO DELLE LEGGI FORESTALI

L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato, sia dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sia dei piani, dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

ART. 19 – RILEVAMENTO DANNI

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, gli agenti forestali giurisdizionalmente competenti procederanno, alla presenza dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e dell'aggiudicatario, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli agenti forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

ART. 20 – DIVIETO DI INTRODURRE ALTRO MATERIALE E DI PASCOLO

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro o altri.

ART. 21 – MODALITA' DEL TAGLIO

Il taglio, da effettuarsi a regola d'arte, dovrà essere eseguito a norma degli **artt. 4, 5, 6 e 7 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia di Isernia**. La superficie di taglio dovrà essere inclinata o convessa e risultare, il più possibile, in prossimità del colletto. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assenso dell'Amministrazione, dovranno essere recisi a regola d'arte. Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del martello.

ART. 22 – PENALITA'

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi.

Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero o la crocetta che contrassegna la pianta martellata, in colore indelebile, man mano che si procede con il taglio.

Qualora, per cause accidentali non imputabili a dolo o a colpa degli operatori, durante l'abbattimento, l'impronta del martello o il numero risultassero danneggiati o rimossi, oltre alla trascrizione di cui sopra, dovrà essere recuperata e fissata inamovibilmente sulla sezione la parte di legno riportante la specchiatura originaria.

Per le violazioni delle prescrizioni sopra elencate vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- 1) Di € 20,00 (venti/00) per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
- 2) Di € 20,00 (venti/00) per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;
- 3) Di € 10,00 (dieci/00) per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato;
- 4) Di € 20,00 (venti/00) per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

Decorsi venti giorni dalla notifica dell'accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra senza che l'aggiudicatario abbia provveduto al loro adempimento, questi è obbligato a versare all'Ente proprietario il corrispettivo della/e penalità, che verrà incamerato a titolo definitivo dall'Ente.

ART. 23 – INDENNIZZO PER TAGLI IRREGOLARI E ABUSIVI

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli agenti forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata, o comunque non assegnata al taglio, che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente. Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del regolamento al R. D. L. del 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con R. D. del 16 maggio 1926, n. 1126. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati. Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per l'eccedenza alla Tesoreria delle Ente (fondo migliorie boschive), agli effetti degli art. 134 e seguenti del R. D. L. del 30 dicembre 1923, n. 3267 e L.R. del 18 gennaio 2000.

ART. 24 – SOSPENSIONE DEL TAGLIO

L'Ente gestore, l'Ente proprietario e/o il Coordinamento Provinciale del C.F.S. competente, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata A. R. all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli agenti, questi persista nell'utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli agenti forestali salvo ratifica del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente e salva all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 12.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del progettista e del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato salvo la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

ART. 25 – RIPULITURA DELLA TAGLIATA

Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dalle **Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia di Isernia**. Si prescrive inoltre che il fasciname e gli altri residui di lavorazione dovranno essere allontanati dal lotto boschivo entro lo stesso periodo di tempo stabilito per il taglio.

Per ogni ara o sua frazione di superficie non ripulita si applicherà una penale di € 10,00 (dieci/00).

Tuttavia secondo quanto previsto dal documento istruttorio allegato alla delibera n. 908 del 19 dicembre 2011, il materiale non avente valore mercantile proveniente dalle lavorazioni boschive ed avente un diametro massimo di 3 cm, può essere rilasciato in bosco e sparso in maniera uniforme sulla superficie stessa, al fine di consentire un apporto di materiale organico al suolo. Per quanto riguarda invece il materiale con dimensione superiore a 3 cm di diametro, dovrà essere allontanato dalla tagliata e concentrato negli spazi liberi. Nelle zone ricadenti negli Habitat forestali della Rete Natura 2000 della Regione Molise ci si dovrà attenere a quanto previsto dalla lettera j del paragrafo introduttivo dell'appendice ai "Criteri e buone pratiche selvicolturali da adottare nei siti della Rete Natura 2000" approvati dalla DGR 1233 del 21.12.2009, che recita: "gli scarti derivanti dalle attività di taglio, in particolare le parti legnose più giovani ove sono concentrati gli elementi minerali, qualora non vengano destinati ad altro uso, devono essere rilasciati in foresta, preventivamente triturati, per restituire alla stazione una quota della biomassa asportata". Tale pratica è opportuna anche per non intralciare il regolare deflusso delle acque ed evitare di creare cumuli di ramaglia indecomposta, pericolosi per il rischio d'incendi o di attacchi parassitari.

ART. 26 – OBBLIGO DELL'AGGIUDICATARIO PER I PASSAGGI E LA VIABILITA' IN GENERE

L'aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc;
- 5) a far transitare sui passaggi, sulle piste di esbosco e vie nella tagliata, senza nulla pretendere, altre imprese boschive aggiudicatarie di sezioni boschive di proprietà dello stesso Comune.

ART. 27 – COSTRUZIONE CAPANNE

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità Forestale che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l'art. 15 del presente capitolato d'onere, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

ART. 28 - CARBONIZZAZIONE

La carbonizzazione del bosco è permessa con le modalità stabilite nelle **Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia di Isernia e secondo i dettami delle Leggi Regionali n. 6 del 2000 e n. 8 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni.**

ART. 29 – DIVIETO DI APERTURA DI NUOVE VIE E DI NUOVE AIE CARBONILI – PENALITA'

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che all'occorrenza, saranno indicate dagli Agenti forestali competenti per territorio e/o dagli agenti dell'Ente gestore e/o dagli agenti dell'Ente proprietario. E' fatto assoluto divieto di aprire nuove piste per l'esbosco ed eseguire qualsiasi intervento che possa arrecare danni al suolo, al soprassuolo e all'ambiente naturale.

La carbonizzazione si farà nelle aie carbonili esistenti. L'apertura o l'ampliamento di nuove aie carbonili, stradelli, piazzali di carico e piste di esbosco sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'organo competente in materia e al successivo assegno del tecnico progettista incaricato dall'ente gestore e/o proprietario.

L'apertura o l'ampliamento di qualsiasi pista e/o piazzale, nonché qualsiasi modifica permanente dello stato dei luoghi nell'area interessata dal taglio o in aree confinanti con la stessa, senza autorizzazione ed assegno, comporterà l'applicazione di una penalità di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ara o frazione di ara, fatto salvo l'applicazione di quanto previsto dalle vigenti leggi in materia.

Per ogni ara o frazione di ara di via non ripristinata nei solchi creati durante l'esbosco, l'aggiudicatario pagherà una penale di € 25,00 (venticinque/00).

Per ogni aia carbonile aperta senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale di € 36,00 (trentasei/00).

ART. 30 – NOVELLAME E RIGETTI

Il deliberatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di € 20,00 (venti/00) se il danno è da ritenersi inevitabile e di € 40,00 (quaranta/00) se poteva essere evitato, a stima del collaudatore.

ART. 31 - COLLAUDO

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa s'intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione, qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente e al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato: in tal caso la chiusura prende data peraltro dall'arrivo di tale comunicazione al Coordinamento Provinciale. Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante da un tecnico forestale abilitato da questo designato, o da un funzionario del Corpo Forestale dello Stato, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza. Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 5.

ART. 32 – DISPONIBILITA' DELLA CAUZIONE

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altro addebiti ivi ritenuti.

ART. 33 – INTERESSI SULLE PENALITA' ED INDENNIZZI

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione e con le modalità contemplate nell'art. 23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salvo ogni azione dell'Ente.

ART. 34 – ASSICURAZIONE OPERAI

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

ART. 35 – PASSAGGIO IN ALTRI FONDI

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondo di altri proprietari.

ART. 36 – RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

ART. 37 – SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato s'intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli artt. 33 e 35. Con il ritiro della cauzione il deliberato rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

ART. 38 – INFRAZIONI NON CONTEMPLATE

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

ART. 39 – RICHIAMO ALLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della Legge del 18 novembre 1923, n. 2240 e del Regolamento del 23 maggio 1924, n. 827.

ART. 40 – CONOSCENZA DEL CAPITOLATO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

L'accettazione del presente capitolato, secondo il disposto contenuto nel precedente Art. 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce:
Agli effetti tutti dell'art. 1341 del codice civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione del Capitolato che intende come qui riportato e che accetta tutto specificatamente.

FIRMA DELL'AGGIUDICATARIO

CONDIZIONI SPECIALI

ART. 41

L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare al taglio:

n°2.600 piante radicate all'interno della sezione boschiva di che trattasi, rilasciate a dote del bosco e contrassegnate al fusto a 1,30 metri di altezza da terra da un anello di colore rosso.

Ad esse, vanno aggiunte le n°161 piante doppiamente anellate, sempre con tinta rossa, presenti lungo il perimetro della particella.

I diametri delle piante predette risultano da verbale di assegno e stima che forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato generale d'oneri.

ART. 42

Il bosco a lavorazione ultimata dovrà essere ripulito dai frutici spinosi e dal materiale seccaginoso. Per ogni ara o frazione di ara non ripulita si pagherà una penale di € 25,00 (venticinque/00); a tale computo, non si considera l'area ragguagliata.

ART. 43

L'esperimento d'asta dovrà essere tenuto non oltre i **6 (sei)** mesi dalla data di trasmissione del progetto di taglio. Caso contrario dovrà essere aggiornato.

ART. 44

L'aggiudicatario ha l'obbligo di effettuare il taglio di riceppatura su tutta la superficie della sezione interessata.

ART. 45

L'utilizzazione della sezione boschiva dovrà avvenire entro i termini stabiliti nel progetto di taglio. Ogni ritardo, previamente autorizzato, comporterà un'ulteriore stima dell'incremento di valore per l'accrescimento della massa legnosa da parte dal personale tecnico incaricato dall'ente proprietario e/o gestore. L'incremento di valore dovrà essere corrisposto contestualmente alla concessione della proroga del taglio.

ART. 46

La superficie di taglio dovrà essere costantemente sgombera da rifiuti abbandonati, provenienti dall'attività di utilizzazione forestale del soprassuolo, oggetto del presente capitolato. Ogni fatto di forza maggiore deve essere tempestivamente segnalato all'Ente proprietario e/o gestore e al comando stazione forestale competente per territorio. Per le inadempienze ai suddetti obblighi, salvo le altre sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione vigente, saranno applicate all'atto del collaudo le seguenti penalità:

- 1) per i rifiuti speciali € 30,00 (trenta/00) per ogni pezzo;
- 2) per i R.S.U. € 5,00 (cinque/00) per ogni pezzo.

Montaquila li, ___ / ___ / _____

FIRMA DELL'AGGIUDICATARIO
